



13 dicembre 2017

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°50

Oggetto: Adempimenti e versamenti imposte dicembre 2017 – Conversione in legge 4 dicembre 2017, n. 172 del decreto fiscale n. 149/2017 collegato alla manovra 2108

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, copie delle Circolari n. 9-2017 e 10/2017 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., inerenti l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCHI CALCIO

SEGRETERIA GENERALE

Roma, 12 dicembre 2017
Prot. 18140/DG

Preg.mo dr. Marco Brunelli
Direttore Generale
LNP Serie A

Preg.mo dr. Paolo Bedin
Direttore Generale
LNP Serie B

Preg.mo dr. Mario De Luca
Direttore Generale
Lega Pro

Preg.mo dr. Massimo Ciaccolini
Segretario Generale
LND

Si trasmette, in allegato, la Circolare n.9-2017, elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Adempimenti e versamenti imposte dicembre 2017" con preghiera di portarlo a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

Michele Uvo



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CIRCOLARE N. 9 - 2017

Oggetto: Adempimenti e versamenti imposte dicembre 2017

Acconto IVA

Il giorno 27 dicembre 2017 scade il termine per il versamento dell'acconto IVA 2017. Dal versamento dell'acconto sono esonerate, tra l'altro, oltre ai contribuenti con base di riferimento a credito (storico 2016 o presunto 2017), le società e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91, nonché quelle che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 2017 o che hanno cessato l'attività entro il 30 novembre 2017 se mensili, o entro il 30 settembre 2017 se trimestrali.

Sono, altresì, esonerati i soggetti che nel corso del 2017 hanno registrato solo operazioni esenti o non imponibili.

L'acconto IVA, va versato se di importo pari o superiore ad € 103,30, e va determinato seguendo, alternativamente, i seguenti criteri:

- **metodo storico:** l'acconto va calcolato nella misura dell'88% dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2016 se la società esegue le liquidazioni mensilmente, o di quella dovuta per il quarto trimestre 2016 se il contribuente effettua trimestralmente la liquidazione dell'imposta; il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell'acconto dovuto per l'anno precedente;
- **metodo previsionale:** l'acconto è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare da parte dei contribuenti mensili per il mese di dicembre 2017, o che si prevede di dover versare in sede di dichiarazione annuale da parte dei contribuenti trimestrali;
- **metodo analitico o effettivo:** l'acconto da versare deve essere pari al 100% dell'imposta dovuta per le operazioni effettuate dal 1° al 20 dicembre 2017 per i mensili o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2017 per i trimestrali.

Il versamento deve essere effettuato tramite F 24 telematico -on line- con i seguenti codici tributo:

6013 contribuenti mensili - periodo di riferimento 2017

6035 contribuenti trimestrali - periodo di riferimento 2017

Versamento IRES e IRAP - saldo 2016/17 (bilancio 30 giugno 2017) e acconto 2017/18

Si ricorda che con l'art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 convertito nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono stati unificati i termini relativi al versamento di tutte le imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi (IRPEF-IRES e IRAP).

Pertanto, i soggetti persone fisiche e i soggetti all'IRES con esercizio coincidente con l'anno solare effettuano il versamenti del saldo e della prima rata d'acconto entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

I soggetti IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, effettuano il versamento delle imposte IRES e IRAP a saldo e della prima rata di acconto entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio.

Pertanto, i soggetti che hanno chiuso il bilancio al 30 giugno 2017 devono provvedere al versamento delle imposte relative al periodo d'imposta 2016/2017 e della prima rata di acconto 2017/2018 entro il 31 dicembre 2017.

Resta fermo il termine dell'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio per il versamento della seconda rata di acconto. Pertanto i soggetti con bilancio al 30 giugno 2017 dovranno versare la seconda rata di acconto 2017/2018 entro il mese di maggio 2018. La dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio chiuso al 30 giugno 2017 andrà presentata entro il 31 marzo 2018 e, cioè, entro il nono mese dalla chiusura dell'esercizio.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Roma, 12 dicembre 2017
Prot. 18048/D6

Preg.mo dr. Marco Brunelli
Direttore Generale
LNP Serie A

Preg.mo dr. Paolo Bedin
Direttore Generale
LNP Serie B

Preg.mo dr. Mario De Luca
Direttore Generale
Lega Pro

Preg.mo dr. Massimo Ciaccolini
Segretario Generale
LND

Si trasmette, in allegato, la Circolare n.10-2017, elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Conversione in legge 4 dicembre 2017, n. 172 del decreto fiscale, n. 149/2017 collegato alla manovra 2018" con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

Michele Uva



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CIRCOLARE N. 10 - 2017

Oggetto: Conversione in legge 4 dicembre 2017, n. 172 del decreto fiscale. n. 149/2017 collegato alla manovra 2018

Nella G.U. del 5 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto legge n. 148, del 16 ottobre 2017, il cd. "decreto fiscale collegato alla manovra 2018".

Tra le novità più importanti sono da segnalare:

1 - Rottamazione bis delle cartelle esattoriali

Con l'art. 1 del decreto, modificato dalla legge di conversione, sono state previste:

- a) - la sanatoria per la precedente rottamazione delle cartelle esattoriali introdotta con il D.L. n. 193/2016 che prevedeva il pagamento in un massimo di cinque rate dei carichi d'imposta iscritti a ruolo dal 2000 al 2016;
- b) - una nuova rottamazione per i carichi dal 2000 al 2016 per i contribuenti che non hanno fatto domanda di adesione alla prima rottamazione;
- c) - una rottamazione per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Con riferimento al punto a), il comma 1 dell'art. 1 del decreto, modificato con la legge di conversione n. 172/2017, ha previsto la possibilità per i contribuenti che hanno presentato domanda di adesione alla rottamazione 2016 e che non hanno pagato in tutto o in parte gli importi di cui alle rate prestabilite, di rimettersi in regola con i pagamenti relativi alla definizione agevolata, pagando entro il 7 dicembre 2017 gli importi delle rate scadute nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017 senza ulteriori addebiti. Inoltre i soggetti in argomento dovranno pagare l'eventuale quarta rata entro il 31 luglio 2018 anziché, come in precedenza stabilito, entro 30 aprile 2018. La successiva ed ultima rata va pagata, poi, entro settembre 2018.

Sempre con riferimento al punto a), il comma 8 dell'art. 1 del decreto prevede il ripescaggio degli esclusi dalla prima rottamazione e cioè di quei contribuenti che sono stati esclusi perché al 24 ottobre 2016 avevano piani di rateazione in corso con l'agente della riscossione e non erano in regola con i pagamenti delle rate scadute nel dicembre 2016. Entro il 15 maggio 2018 i contribuenti interessati devono procedere alla richiesta di adesione alla rottamazione dalla quale erano stati esclusi, mentre l'agente della riscossione entro il 30 giugno 2018 comunica l'ammontare delle rate scadute e non pagate a dicembre 2016 che dovranno essere versate, per mettersi in regola, in unica soluzione entro il 31 luglio 2018. Il mancato o insufficiente versamento comporta l'esclusione. Entro settembre 2018, l'agente della riscossione comunica al contribuente riammesso l'ammontare delle somme dovute per la definizione il cui pagamento va effettuato in due rate, pari al 40% ciascuna



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

dell'importo complessivamente dovuto, entro ottobre e novembre 2018, mentre l'ultima rata, pari al 20% dell'importo, va versata entro febbraio 2019.

Con riferimento al precedente punto b), l'art. 1 del decreto, con i commi 4,5,6 e 7, ha introdotto una nuova rottamazione per i contribuenti con carichi relativi agli anni 2000-2016, che non hanno fatto domanda di adesione alla prima rottamazione del 2016.

Infine, con riferimento al punto c), è stata introdotta una nuova rottamazione relativamente ai contribuenti con carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

In relazione ai predetti punti b) e c), l'Agenzia delle entrate, entro il prossimo 2 gennaio dovrà predisporre i modelli di adesione alla rottamazione dei carichi affidati al concessionario della riscossione dal 2000 al 2016 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, ed entro il successivo 31 marzo comunicherà al contribuente l'ammontare dei carichi per i quali non risulta ancora notificata la cartella. Entro il 15 maggio 2018, il contribuente potrà presentare domanda di adesione per i carichi dal 2000 al settembre 2017, sempre tenendo presente che per i carichi dal 2000 al 2016 non deve essere stata presentata domanda di adesione per la prima rottamazione del 2016. Entro il 30 giugno l'Agenzia delle entrate comunica gli importi per la definizione della rottamazione e delle relative rate che dovranno avere la seguente cadenza: 31 luglio, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019.

2 - Inapplicabilità delle sanzioni per la errata comunicazione dei dati IVA

L'art. 1-ter del decreto ha stabilito la non applicabilità delle sanzioni per l'errata trasmissione, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, dei dati delle fatture emesse e ricevute relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

Sempre con riferimento alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per l'emissione delle fatture emesse e ricevute, il comma 2 dell'art. 1-ter prevede che è in facoltà del contribuente trasmettere i dati con cadenza semestrale, anziché trimestrale, limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, alla data ed al numero della fattura, della base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta.

Per le fatture di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, è facoltà del contribuente trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

3 -Tenuta dei registri IVA

Con il comma 6 dell'art. 19-octies sono state apportate modifiche alla disciplina della tenuta dei registri IVA che prevedeva l'obbligo della stampa. La disposizione introdotta stabilisce che la tenuta dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR n. 633/1972 con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare anche se ancora non stampati a termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.

4 - Proroga di adempimenti

Infine, con i precedenti commi 4 e 5 dell'art. 19-octies, è stato stabilito che l'Agenzia delle entrate potrà autonomamente prorogare, in presenza di particolari circostanze e quando dovesse ravvisare la necessità di dare maggior tempo al contribuente, i termini degli adempimenti dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dalla stessa Agenzia. La proroga deve comunque non superare i 60 giorni per l'effettuazione dell'adempimento.